



TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 05.05.2022, ha pronunciato, *ex 429 c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 163/2021 R.G., promossa da:

Costanzo Zammataro Giuseppe, nato a Sant'Agata di Militello (Me) il 6.3.1993, c.f.: CSTGPP93C06I199N, residente a Tortorici in c.da Pagliara, 21/B, elettivamente domiciliato in Brolo (Me) via C. Colombo n.5, presso lo studio dell'Avv. C. Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Cascio, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele n.100;

- resistente -

OGGETTO: indebito e disconoscimento rapporto agricolo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 15.01.2021, il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno 2016 per 102 giornate alle dipendenze della ditta "Il Darifoglio società cooperativa agricola" di Tortorici.

Lamentava che l'INPS, con provvedimento del 14.04.2020 gli aveva revocato l'indennità di disoccupazione agricola relativa al periodo compreso fra il 01.01.2016 ed il 31.12.2016, per l'importo di euro 2.232,84 poiché non risultava iscritto presso gli elenchi dei lavoratori agricoli e che doveva restituire le somme indebitamente erogate a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2016, lamentava l'illegittimità di tale provvedimento, eccepiva la nullità del provvedimento di indebito per indeterminatezza ed erroneità delle somme, e rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell'INPS a reinscriverlo presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, oltre al riconoscimento del diritto ad ottenere

l'indennità di disoccupazione per l'anno indicato con annullamento dell'impugnato provvedimento di indebito; e concludeva chiedendo che fossero dichiarate irripetibili le somme richieste con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L'INPS resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.

La causa veniva istruita documentalmente.

All'udienza odierna, la causa veniva decisa con la presente sentenza.

Preliminarmente occorre precisare che non sussiste, nel caso di specie, alcuna causa di nullità del ricorso introduttivo.

Il ricorrente domanda l'annullamento dell'indebito notificatole con provvedimento del 14.04.2020 e relativo alle indennità di DS agricola 2016. A tal fine, il ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il 2016, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nell'anno 2016 alle dipendenze della ditta Il Darifoglio società cooperativa agricola.

Ed in effetti, la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, così dispone: *“ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e partecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”*.

Presupposti fondamentali, ai fini del riconoscimento della suddetta prestazione, sono dunque: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione; almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato

mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).

Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.

Dalla documentazione in atti, risulta che l'INPS ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente per il 2016, come da elenco pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dal 17/12/2019 al 31/12/2019 (come si evince dalla produzione documentale dell'Istituto resistente).

Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet per la durata di giorni 15.

Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: *“Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”*.

Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato *“Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:*

1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall'INPS) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

3. (...).”

Come evidenziato dalla Suprema Corte, *“in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi*

equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).

Ora, va evidenziato che avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento/Cancellazione, il Costanzo Zammataro non ha proposto ricorso in via amministrativa.

Nulla sposta, del resto, la circostanza per cui il ricorrente abbia proposto ricorso avverso il provvedimento di indebito, come effettivamente risulta dagli atti, in quanto quest'ultimo ricorso si limita a richiedere l'annullamento dell'indebito e il riconoscimento della spettanza di una prestazione previdenziale, non è invece inteso a contestare il disconoscimento/cancellazione della istante dagli elenchi anagrafici.

Per le superiori ragioni, deve ritenersi che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 30.01.2020.

Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, il Costanzo Zammataro avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni suddetti.

Tenuto conto che il Costanzo Zammataro ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 15.01.2021, lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.

Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale *"il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso"*.

Il ricorrente è quindi decaduto dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per il periodo 2016, oggetto dell'odierna domanda, anche con riferimento alla DS agricola oggetto della richiesta di restituzione impugnata.

Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale *"il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e*

senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992" (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav. 21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595).

Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza della ricorrente dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative (102) riferibili al 2016.

Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa *"è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale"*.

Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ. Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).

Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.

Una notazione va, in ultimo, fatta.

Se è vero che, secondo Cassazione n. 2739/2016, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo *status* di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente, per cui il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e, quindi, di ogni altro diritto consequenziale, tuttavia, è altrettanto vero che tale accertamento può essere effettuato solo nel caso in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi, divenuti ormai definitivi.

Da quanto sopra discende che la domanda volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di restituzione somme, da parte dell'INPS, relativo alle indennità di disoccupazione agricola relativa al 2016 deve essere ritenuta infondata in quanto è ormai divenuta definitiva la perdita, da parte del

Costanzo Zammataro, del requisito fondamentale costituito dall'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate annue per il 2016.

Restano assorbite le altre questioni di merito.

Ciò posto, la domanda volta alla reiscrizione del ricorrente per l'anno 2016 è da dichiararsi inammissibile, mentre è infondata e va rigettata la domanda relativa all'annullamento del provvedimento di indebito oggi impugnato, per la somma di euro 2.232,84 indebitamente erogata a titolo di DS agricola 2016, così come risulta nel provvedimento di restituzione del 14.04.2020.

Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., parte ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Costanzo Zammataro Giuseppe, contro l'I.N.P.S., con ricorso depositato il 15.01.2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- Dichiarare inammissibile la domanda volta alla reiscrizione della ricorrente presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2016;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Conferma il provvedimento di indebito impugnato;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Patti, 05.05.2020.

Il Giudice
Pietro Paolo Arena